



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 gennaio 2012 (17.01)  
(OR. en)**

**5035/12**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0224 (NLE)**

---

**AVIATION 1  
RELEX 3  
NT 1**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale

al: COREPER/Consiglio

---

n. prop. Comm.: 13024/11 AVIATION 191 RELEX 798 NT 14

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia  
- Adozione

---

1. L'accordo in oggetto è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.
2. L'accordo è stato siglato il 25 marzo 2010 e la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto il 13 luglio 2011. Il testo della proposta è stato esaminato dal Gruppo "Trasporti aerei" e successivamente messo a punto dai giuristi/linguisti<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> 18231/11 (decisione sulla firma)  
18268/11 (accordo)

3. A seguito dell'esame del suddetto testo, il COREPER potrebbe invitare il Consiglio:

- ad adottare il testo modificato in modo da consentire la firma dell'accordo;
- a prendere atto delle dichiarazioni comuni del Consiglio e della Commissione riportate nell'allegato I e nell'allegato II alla presente nota;
- a prendere atto della dichiarazione a nome dell'Unione europea che dovrà essere resa all'atto della firma dell'accordo, riportata nell'allegato III alla presente nota;
- a prendere atto della dichiarazione della Francia, riportata nell'allegato IV alla presente nota.

---

**Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione**

"È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo l'Unione concluda con la Repubblica di Turchia l'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive dell'Unione e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Essa non crea nuove competenze dell'Unione per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri."

**Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione**

"La decisione concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Turchia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (l'"accordo orizzontale con la Turchia") non pregiudica l'attuale stato delle relazioni nel campo dei trasporti aerei tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica di Cipro, compresa la mancata applicazione dell'accordo bilaterale in materia di servizi aerei siglato dalla Repubblica di Cipro e dalla Turchia nel 1963 ("il testo siglato nel 1963").

Il Consiglio e la Commissione sono convinti che la firma e la conclusione dell'accordo orizzontale con la Turchia contribuiranno a facilitare la soluzione delle sfide e difficoltà nelle relazioni nel campo dei trasporti aerei tra l'Unione e i suoi Stati membri e la Turchia, contribuendo in tal modo al miglioramento generale della cooperazione nel settore dei trasporti aerei, anche in settori quali il sorvolo e la sicurezza.

L'Unione europea ricorda che conformemente al principio della "designazione UE" (una conseguenza della legislazione dell'Unione europea), i vettori aerei stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea hanno il diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree in base ad accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra tale Stato membro e paesi terzi, compresa la Turchia.

L'Unione europea e gli Stati membri si aspettano che la Turchia ottemperi al suo obbligo di attuazione integrale e non discriminatoria del protocollo addizionale all'accordo di associazione, che elimini urgentemente tutte le restrizioni nei confronti dei mezzi di trasporto e che compia progressi verso la normalizzazione delle relazioni con la Repubblica di Cipro."

**Dichiarazione a nome dell'Unione europea che dovrà essere resa all'atto della firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

"L'Unione europea plaude alla firma del presente accordo come primo passo verso l'ulteriore miglioramento e sviluppo delle relazioni nel campo dei trasporti aerei tra l'Unione europea e tutti i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Turchia, dall'altro. Al riguardo l'UE rammenta anche la dichiarazione della Comunità europea e degli Stati membri del 21 settembre 2005."

**Dichiarazione della Francia**

"Conformemente alla sua dichiarazione allegata al processo verbale del Coreper del 7 maggio 2008 (documento 9339/08), la Francia ritiene che il presente accordo non comporti alcuna conseguenza per quanto riguarda la natura e l'esito del processo di negoziato in corso tra la Turchia e l'Unione europea. La Francia ricorda che la sua posizione su questo punto è ben nota e che ne è stato tenuto conto nelle conclusioni dei Consigli europei di dicembre 2007, 2008, 2009 e 2010."

---